

Regolamento del Club Alpino Accademico Italiano

Approvato all'Assemblea di Finale Ligure del 13.10.1984

Art. 1

Il Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.), associazione fondata nel 1904 per riunire i soci del Club Alpino Italiano che avessero acquisito meriti speciali nell'alpinismo senza guide, è costituito in Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano a norma dell'art. 66 del Regolamento Generale dello stesso. Il C.A.A.I. ha sede presso la sede legale del Club Alpino Italiano.

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio a termina il 31 dicembre.

Art. 2

Il C.A.A.I. si propone di coltivare e di promuovere l'alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica.

Art. 3

Possono far parte del C.A.A.I. i soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano svolto attività alpinistica non professionale di particolare rilevanza per un periodo di almeno cinque anni anche non consecutivi.

L'appartenenza al C.A.I. non è richiesta agli alpinisti residenti all'estero.

Le attività di carattere culturale, organizzativo ed esplorativo, inerenti alla montagna e all'alpinismo, come pure l'attività svolta in seno al C.A.I., costituiscono titoli per l'ammissione, ad integrazione di quelli meramente alpinistici, purché rivestano anch'essi un carattere di particolare rilievo.

L'attività alpinistica del candidato sarà comunque valutata con riferimento al livello raggiunto dall'alpinismo nel periodo considerato.

Art. 4

Il C.A.A.I. non ha scopo di lucro ed è Associazione apolitica ed aconfessionale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 5

Il C.A.A.I. è costituito da tre Gruppi: Gruppo Occidentale, Gruppo Centrale, Gruppo Orientale. Essi operano per l'attuazione degli scopi sociali nell'ambito rispettivo delle Alpi Occidentali, Centrali ed Orientali e possono dividersi in Sottogruppi.

Il C.A.A.I. ha diritto di intervenire con un proprio rappresentante alle riunioni dei Convegni Regionali ed Interregionali delle Sezioni del C.A.I. con gli stessi diritti delle Sezioni.

I Gruppi sono retti da Consigli di almeno tre membri, tra cui il Presidente e due vice-Presidenti, eletti dalle Assemblee di Gruppo a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea del Gruppo procede nel con-

tempo alla nomina di un Proviviro e di un Revisore dei Conti.

I Consiglieri di Gruppo, i Proviviri ed i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente sceglie tra i soci del Gruppo il Segretario che non ha diritto di voto.

Il Consiglio di Gruppo ha sede presso il Presidente eletto o dove il Presidente stabilisce.

Il Consiglio di Gruppo convoca le Assemblee dei soci almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, per l'approvazione di un programma annuale di attività ed iniziative e per l'esame, la discussione e la votazione delle candidature dei nuovi soci.

Art. 6

Il C.A.A.I. è diretto da un Consiglio Generale composto dal Presidente Generale, dai Presidenti e dai Vice-presidenti di ogni Gruppo nonché dagli ex Presidenti Generali, quali membri di diritto a vita, con funzione consultiva.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, poteri che potrà delegare in parte, con specifica delibera, al Presidente Generale od altro dei suoi membri.

Il Presidente Generale è il legale rappresentante del Club Alpino Accademico Italiano ed ha la firma sociale. Il Presidente Generale interviene alle riunioni del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano a norma dell'art. 20 dello Statuto del C.A.I.

Il Presidente Generale viene eletto dai Presidenti e Vice-Presidenti di Gruppo e può essere scelto fra tutti i soci del C.A.A.I.

Il Presidente Generale e tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le deliberazioni del Consiglio Generale devono essere prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

È ammessa la delega del Presidente di Gruppo ai Vice-Presidenti e viceversa, in modo da assicurare i voti di diritto a ciascun Gruppo. È facoltà del Presidente Generale di invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale i Proviviri ed altri soci di cui ritiene utile la presenza.

Il Consiglio Generale ha la sua sede presso la sede legale del Club Alpino Italiano.

Il Presidente Generale nomina un Segretario, che può essere scelto fra tutti i soci, e che presenzia alle riunioni senza facoltà di voto.

Art. 7

I Proviviri nominati dai tre Gruppi formano il Collegio dei Proviviri che elegge nel suo seno il Presidente. È l'organo giudicante del C.A.A.I. su tutte le controversie tra gli organi del sodalizio, tra soci, tra costoro ed il sodalizio e sui ricorsi contro la radiazione o la cessazione decise dal Consiglio Generale. Il Consiglio Generale ed il Presidente Generale potranno chiedere pareri su singole questioni.

Art. 8

I Revisori nominati dai tre Gruppi formano il Collegio dei Revisori, che è l'organo di controllo della contabilità sociale e della gestione amministrativa e finanziaria del C.A.A.I.

Si riunisce almeno due volte all'anno e ciascuno dei suoi membri ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio del proprio Gruppo e del Consiglio Generale, di fare inserire a verbale le sue osservazioni eventuali, di chiederne notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere ad ispezioni e controllo.

Art. 9

Su invito di almeno due soci, il candidato all'ammissione al C.A.A.I. presenta una domanda, in quattro esemplari, su modulo prescritto, a uno dei tre Gruppi, con riferimento alle zone montuose nelle quali egli ha svolto la sua attività prevalente. In ogni caso la presentazione della domanda di ammissione ad un Gruppo ne determina la competenza esclusiva, per cui solo a tale Gruppo è riservato il giudizio sull'ammissione. Pertanto la domanda non approvata o ritirata prima della votazione dell'Assemblea del Gruppo non può essere trasferita ad altro Gruppo pur potendo, in seguito, essere ripresentata allo stesso.

La domanda deve contenere la più completa e dettagliata indicazione dell'attività alpinistica svolta ed essere eventualmente corredata da documentazioni riguardanti le attività culturali, organizzative, esplorative, riguardanti la montagna.

La domanda deve essere controfirmata dai soci proponenti i quali, sottoscrivendo, danno ampia garanzia sulla esattezza delle notizie fornite, sulla figura morale del candidato, lo giudicano idoneo e ne propongono l'ammissione, e ciò entro il termine del 15 ottobre dell'anno.

Sulle proposte per l'ammissione si pronunceranno le Assemblee di Gruppo, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei votati.

Le candidature accettate dalle Assemblee di Gruppo verranno sottoposte, una volta all'anno, all'esame della Commissione Tecnica Centrale all'uopo costituita, la quale, in base alle norme del suo Regolamento, si pronuncerà sull'ammissione e comunicherà il suo parere al Consiglio Generale. Questo, tenuto conto di tale parere e degli elementi forniti dalle Assemblee di Gruppo tramite i loro rappresentanti, deciderà in via definitiva sull'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10

Qualora un candidato, accettato dall'Assemblea di Gruppo, dovesse morire prima dell'esame della candidatura da parte del Consiglio Generale, questo, sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, potrà deciderne la nomina, e la pubblicazione del nome nell'elenco dei soci defunti.

Art. 11

La Presidenza Generale comunica la nomina all'interessato ed al Gruppo di appartenenza.

L'iscrizione del nuovo socio deve essere accompagnata dal versamento al Gruppo della quota di ammissione e della quota annuale; in difetto l'ammissione non ha corso.

Art. 12

È dovuta a tutti i soci del C.A.A.I. la quota annuale, fissata dal Consiglio Generale da versarsi al Gruppo di appartenenza entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 13

I soci hanno diritto: di ricevere l'Annuario e le altre pubblicazioni editate a cura del C.A.A.I.; di acquistare a prezzo di favore quelle apparse prima della loro nomina: di partecipare con diritto di discussione e di voto alle Assemblee di Gruppo ed alle Assemblee Generali; di intervenire alle gite ed ai convegni sociali; di fregiarsi del distintivo e del maglione sociale.

Hanno inoltre diritto di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche ed il Bollettino del C.A.I.

I nuovi soci del C.A.A.I. devono subito comunicare alla Segreteria del Club Alpino Italiano e a quella del Gruppo di appartenenza a quale Sezione del C.A.I. intendono mantenere l'iscrizione. In tale Sezione, nella qualità di soci ordinari di diritto, in quanto membri di una Sezione Nazionale quale è il C.A.A.I., gli Accademici hanno tutti i diritti previsti dallo Statuto del Club Alpino Italiano per i soci ordinari, pur rimanendo inclusi nel conteggio del numero dei soci della sola Sezione Nazionale. In tale Sezione del Club Alpino Italiano essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Art. 14

La qualità di socio del C.A.A.I. cessa per le stesse cause previste dall'art. 10 dello Statuto vigente del Club Alpino Italiano, salvo le seguenti modificazioni:

- a) le dimissioni devono essere comunicate al Gruppo di appartenenza
- b) il socio debitore di tre quote annuali consecutive deve essere invitato dal Gruppo — con lettera raccomandata con avviso di ricevimento — nel mese di gennaio successivo all'ultima scadenza, al pagamento delle quote entro tre mesi. Trascorso vanamente tale termine si avvera la causa di cessazione da socio per morosità, cessazione che dovrà essere decisa dal Consiglio di Gruppo valutate le circostanze.
- c) la radiazione per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Generale del C.A.A.I. su proposta del Consiglio di Gruppo o della Assemblea Generale.
- d) È causa di cessazione della qualità di socio del C.A.A.I., per incompatibilità, il conseguimento della qualifica di Guida o di aspirante Guida Alpina ed, in ogni caso, l'esercizio dell'attività alpinistica come fonte di guadagno.

Le decisioni sulla incompatibilità spettano al Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Gruppo.

Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione o di incompatibilità, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato. La cessazione dell'appartenenza al C.A.A.I. comporta la cessazione della qualità di socio ordinario di diritto della sezione del Club Alpino Italiano alla quale partecipava.

Art. 15

La cessazione da socio del C.A.A.I., per qualsiasi causa avvenga, deve essere comunicata dal Segretario del Consiglio di Gruppo all'interessato ed alla sezione del Club Alpino Italiano alla quale apparteneva.

Art. 16

Il Consiglio Generale ha il compito di seguire e tutelare gli interessi generali del Club, di promuovere e coltivare tutte le attività dirette al conseguimento degli scopi sociali, di coordinare le attività dei Gruppi, di nominare i membri della Commissione Tecnica Centrale su designazione delle Assemblies dei Gruppi, di ratificare il Regolamento e di curarne il rispetto, di decidere in via definitiva sull'ammissione dei nuovi soci, tenendo conto del parere della Commissione Tecnica Centrale e degli elementi forniti dalle assemblee di Gruppo; di fissare le quote di ammissione e annuali; di eseguire i deliberati dall'Assemblea Generale dei soci; di indire referendum di consultazione fra i soci su argomenti di particolare importanza; di convocare l'Assemblea Generale dei Soci fissandone il

luogo e la data con un preavviso di almeno trenta giorni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Generale, inoltre, cura ogni anno la pubblicazione dell'Annuario del C.A.A.I., organo ufficiale dell'Associazione, espressione autonoma delle posizioni dell'Accademico sui problemi dell'alpinismo. A tale fine il Consiglio Generale designa ogni anno un « Comitato di Redazione » composto da un rappresentante di ogni Gruppo. Il « Comitato di Redazione » designa, nel suo ambito, un coordinatore e si avvale, se lo ritiene opportuno, della collaborazione di consulenti.

I membri del Comitato di Redazione restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 17

L'Assemblea Generale dei soci, oltre che dal Consiglio Generale, può essere convocata ad iniziativa di uno dei Gruppi, in forza di deliberazione presa dall'Assemblea di Gruppo a maggioranza, o anche ad iniziativa di un numero di soci dei vari Gruppi tale da rappresentare almeno un decimo del totale dei soci.

Art. 18

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno metà dei soci, in persona o per delega. Ogni socio può rappresentare per delega scritta altri soci in numero non superiore a tre. Non raggiunto il numero stabilito tra presenti e rappresentati, l'assemblea viene automaticamente rinviata di un'ora ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, purché siano rappresentati tutti e tre i Gruppi. Essa delibera a maggioranza dei votanti.

Art. 19

Le modifiche al presente Regolamento, così come il testo e le modifiche del Regolamento della Commissione Tecnica Centrale, devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei soci con il voto della maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 20

Il Presente Regolamento è stato sottoposto alla approvazione del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano, a norma dell'art. 66 del Regolamento Generale del C.A.I.

L'eventuale coordinamento di disposizioni del presente Regolamento con nuove norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano potranno essere deliberate dal Consiglio Generale del C.A.A.I.

Art. 21

Lo scioglimento del C.A.A.I. dovrà essere deliberato da un referendum fra tutti i soci, indetto dal Consiglio Generale, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 22

Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento si applica lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.



Cariche sociali 1985

CONSIGLIO GENERALE

OSIO Roberto, Presidente Generale
RABBI Corradino, Presidente Gruppo Occidentale
GUIDOBONO CAVALCHINI Giampaolo, Presidente Gruppo Centrale
ROSSI Giovanni, Presidente Gruppo Orientale
PIAZZO Costantino, Vicepresidente Gruppo Occidentale
DE REGE DI DONATO Guido, Vicepresidente Gruppo Occidentale
BIANCHI Mario, Vicepresidente Gruppo Centrale
PANZERI Paolo, Vicepresidente Gruppo Centrale
PELLEGRINON Bepi, Vicepresidente Gruppo Orientale
CLAUS Carlo, Vicepresidente Gruppo Orientale
CHABOD Renato e NEGRI Carlo, già Presidenti Generali

Segretario Generale: CRIMELLA Giovambattista

COLLEGIO PROBIVIRI

SISTO Ettore per il Gruppo Occidentale
MASCIADRI Fabio per il Gruppo Centrale
GLERIA Gastone per il Gruppo Orientale

COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

Gruppo Occidentale: MOSCA Ezio; PERONA Piero; RIBETTI Franco; SANT'UNIONE Claudio

Gruppo Centrale: ALBANI Tino; BRAMATI Mario, SORESINI Riccardo, TALDO Vasco

Gruppo Orientale: ALLETTA Franco; DALLA PORTA XIDIAS Spiro; FURLANI Marco; VILLAGGIO Piero

GRUPPO OCCIDENTALE

Presidente: RABBI Corradino

Vicepresidenti: DE REGE DI DONATO Guido; PIAZZO Costantino

Segretario: GHIGO Luciano

GRUPPO CENTRALE

Presidente: GUIDOBONO CAVALCHINI Giampaolo

Vicepresidenti: BIANCHI Mario; PANZERI Paolo
Segretario: ALBANI Tino

GRUPPO ORIENTALE

Presidente: ROSSI Giovanni

Vicepresidenti: CLAUS Carlo; PELLEGRINON Bepi

Segretario: ROSSI Giovanni